

# Ordinanza concernente i compiti territoriali dell'esercito (OCTer)

del 29 ottobre 2003 (Stato 1° agosto 2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto l'articolo 9 capoverso 1 dell'organizzazione dell'esercito del 4 ottobre 2002<sup>2,3</sup>

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'assunzione dei compiti territoriali da parte dell'esercito.

<sup>2</sup> Essa è applicabile a tutti gli impieghi dell'esercito in Svizzera nonché ai provvedimenti preparatori in situazione normale.

## **Art. 2**            Compiti

<sup>1</sup> I compiti territoriali comprendono la garanzia della collaborazione civile-militare e le attività negli ambiti specifici del servizio territoriale.

<sup>2</sup> Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:

- a. la protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze essenziali (opere AEE);
- b. i provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell'economia energetica;
- c.<sup>4</sup> il servizio militare d'assistenza.

## **Art. 3**            Competenze e coordinamento

<sup>1</sup> I compiti territoriali sono assunti dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, dai comandanti delle regioni territoriali e dai membri del servizio ausiliario «Servizio territoriale» degli stati maggiori.

<sup>2</sup> I compiti territoriali sono assunti d'intesa con le autorità civili, considerando le competenze, le esigenze della popolazione e la vulnerabilità delle basi essenziali.

RU **2003** 4033

<sup>1</sup> RS **510.10**

<sup>2</sup> RS **513.1**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2185).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2185).

**Art. 4** Organizzazione territoriale

<sup>1</sup> Per la ripartizione delle competenze sono definiti quattro settori d'impiego territoriali:

- a. regione territoriale 1, comprendente i Cantoni BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS;
- b. regione territoriale 2, comprendente i Cantoni AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO;
- c. regione territoriale 3, comprendente i Cantoni GR, SZ, TI, UR, ZG;
- d. regione territoriale 4, comprendente i Cantoni AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH.

<sup>2</sup> Ogni regione territoriale dispone di uno stato maggiore; ogni Cantone vi è rappresentato con uno stato maggiore di collegamento territoriale cantonale.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può, su proposta del comandante in capo dell'esercito o del capo dell'esercito, modificare i limiti dei settori d'impiego territoriali in funzione degli impieghi.

**Art. 5** Responsabilità nella condotta e nella collaborazione civile-militare

<sup>1</sup> Di regola, i comandanti delle regioni territoriali conducono gli impieghi sussidiari e dirigono il coordinamento della cooperazione civile-militare.

<sup>2</sup> Gli stati maggiori delle regioni territoriali sono gli organi di collegamento militari con gli organi di condotta civili dei Cantoni e con altri uffici e organizzazioni nei loro settori di competenza.

**Art. 6** Protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali

<sup>1</sup> L'esercito protegge le opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali basilari contro azioni di forza, occupazioni da parte di persone non autorizzate e atti di sabotaggio.

<sup>2</sup> I provvedimenti dell'esercito hanno carattere sussidiario e consentono alle autorità civili di:

- a. mantenere la loro capacità di condotta;
- b. assicurare le esigenze esistenziali basilari della popolazione;
- c. garantire l'efficienza funzionale di imprese importanti per assicurare l'approvvigionamento economico del Paese.

<sup>3</sup> Le autorità civili della Confederazione e dei Cantoni, nonché i servizi specializzati competenti annunciano le opere AEE. L'esercito rileva, valuta e cataloga tali opere.

<sup>4</sup> Gli uffici civili chiedono la protezione delle opere AEE catalogate al Consiglio federale, il quale decide in merito. Il comando dell'esercito ordina la protezione.

<sup>5</sup> I proprietari e i gestori delle opere AEE sono responsabili delle misure di protezione di carattere edile e della sicurezza all'interno del perimetro dell'opera.

**Art. 7** Provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell'economia energetica

<sup>1</sup> I provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell'economia energetica comprendono misure, determinate dall'impiego, volte a influire su:

- a. l'abbassamento preventivo del livello dell'acqua dei bacini di accumulazione;
- b. la disattivazione e la riattivazione di centrali nucleari;
- c. la commutazione, la disattivazione e la rimozione di linee elettriche aeree;
- d. la disattivazione e la riattivazione di oleodotti e gasdotti.

<sup>2</sup> Il comando dell'esercito può chiedere agli organi civili competenti l'esecuzione delle misure.

<sup>3</sup> Se l'esercito presta servizio attivo, il Consiglio federale può delegare al comandante in capo dell'esercito la competenza per l'abbassamento del livello dell'acqua dei bacini di accumulazione.

**Art. 8** Servizio militare d'assistenza<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Il servizio militare d'assistenza assiste i:

- a. militari stranieri accolti in Svizzera come internati militari;
- b. militari stranieri caduti in mano svizzera come prigionieri di guerra;
- c. prigionieri di guerra di altri Stati, affidati alla custodia della Svizzera da organizzazioni internazionali.

<sup>2</sup> Il comando dell'esercito determina il numero e il settore dei campi da allestire e gestire per alloggiare i differenti gruppi di persone.

<sup>3</sup> Il comandante della regione territoriale competente nomina un comandante responsabile per ogni campo.

<sup>4</sup> Il comando dell'esercito emana regolamenti per la gestione dei campi.

<sup>5</sup> ...<sup>6</sup>

**Art. 9** Esecuzione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 16 novembre 1994<sup>7</sup> concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale (OSTer) è abrogata.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2185).

<sup>6</sup> Abrogato dal n. 1 dell'O del 2 lug. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2185).

<sup>7</sup> [RU 1995 207]

**Art. 11**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.